



COMUNE TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Area Affari Generali Istruzione e Cultura

Piazza IV NOVEMBRE, 5 Tel. 0426/347112 – Fax 0426/347187
C.F. e P. IVA 00197020290 E-MAIL: protocollo@comune.tagliodipo.ro.it



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 4 febbraio 2020)

Capo I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 delle legge 7/8/1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "concessione di contributi": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative o attività meritevoli di tutela nel campo sociale, culturale, sportivo, ecc.;

b) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo; sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Capo II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle contributi in oggetto:

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica;

2. Le contribuzioni in oggetto possono essere concesse per attività di rilevante importanza sociale e culturale per la popolazione locale.

Art. 3

Contribuzioni ordinarie

1. Il Comune, ai fini della concessione di contribuzioni ordinarie per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, valuta la rilevanza dell'attività sociale svolta nell'esercizio precedente, i risultati raggiunti ed il corretto impiego delle risorse pubbliche.

2. Il legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Comitato deve far pervenire al Comune copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato, relativo all'esercizio precedente e copia del bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.

Art. 4

Contribuzioni per iniziative singole

1. Il Comune, ai fini della concessione di contribuzioni per singole iniziative e per manifestazioni valuta gli scopi, i destinatari e la rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa.

2. Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contribuzione con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa, dalla quale risulti la destinazione della contribuzione e la previsione delle entrate e delle spesa.

3. La concessione della contribuzione è vincolata all'impegno assunto per iscritto dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità, per le quali viene accordato.

4. I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti e nei mezzi, con i quali effettuano pubblico annuncio di promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 5

Presentazione e contenuto delle richieste

1. Ai fini della concessione delle contribuzioni, i legali rappresentanti degli Enti, Associazioni, Comitati ed i soggetti privati interessati ai contributi di cui agli artt. 3 e 4 debbono presentare apposita e motivata richiesta al Comune almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. Le richieste di contribuzione, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o soggetto privato, devono contenere:

a) l'indicazione del tipo di intervento richiesto al Comune con l'ammontare della contribuzione e/o la dettagliata specificazione delle strutture, beni e personale comunale richiesto;

b) il beneficiario della contribuzione (dati anagrafici e fiscali);

c) la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRES o IRPEF ai sensi della vigente normativa;

d) la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;

e) i tempi ed i modi di svolgimento;

f) i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;

g) la dichiarazione di avere presentato o meno ad altri enti pubblici richieste di contributi per le stesse finalità ;

3. Alla richiesta debbono essere allegati:

a) per le contribuzioni ordinarie: copia dell'atto costitutivo dell'Ente, Associazione o Comitato, il suo Statuto od una relazione illustrativa dell'attuale composizione (Consiglio direttivo, Presidente, Associati, ecc.) dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi sociali, il bilancio preventivo e l'ultimo conto consuntivo approvato;

b) per le contribuzioni specifiche o per iniziative con cadenza periodica: i documenti costitutivi dell'Ente, Associazione o Comitato o di identità della persona fisica richiedente, la relazione illustrativa delle finalità della manifestazione o iniziativa che si intende organizzare, dalla quale risulti in dettaglio la previsione delle entrate e delle spese.

Art. 6

Ammissione alle contribuzioni e liquidazione

1. L'ammissione a contribuzioni è determinata con deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, previa apposita istruttoria da parte del competente ufficio.

2. I criteri di riferimento per l'ammissione alle contribuzioni sono i seguenti:

a) validità e rilevanza dell'attività associativa, della manifestazione o dell'iniziativa, per la quale si richiede la contribuzione in rapporto ai fini istituzionali dell'Ente ed in rapporto alla promozione di attività associative di natura sociale, culturale, ricreativa, sportiva, turistica, economica, assistenziale e sanitaria atte a soddisfare i bisogni della comunità locale;

b) compatibilità dell'ammontare delle contribuzioni richieste in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;

c) valutazione equitativa delle richieste di contribuzioni in rapporto all'analisi comparata delle stesse, alla situazione economica dei richiedenti, quale risulta dalla situazione contabile allegata alla domanda, ed ai programmi dell'Amministrazione comunale approvati dal Consiglio.

3. Nel provvedimento di ammissione vengono individuati i beneficiari e l'ammontare di ciascuna contribuzione.

4. Il responsabile dell'Ufficio competente provvede alla liquidazione delle contribuzioni, a mezzo di determina, secondo i seguenti criteri e rispondendo in via amministrativa e contabile dei relativi controlli:

a) erogazione della contribuzione concessa mediante due mandati semestrali di pagamento dell'importo pari al 50% dell'ammontare deliberato per le contribuzioni ordinarie, di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) erogazione in unica soluzione, per le contribuzioni per singole iniziative e per quelle con cadenza periodica, su presentazione di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto. La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e sono accompagnati dalla relativa documentazione. La contribuzione concessa non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le prime si dimostrino superiori alle seconde. La contribuzione non può mai determinare utili per il beneficiario.

Art. 7

Contribuzioni per manifestazioni o iniziative non prevedibili.

1. Per iniziative e manifestazioni non previste e non prevedibili, di carattere straordinario, il legale rappresentante o il soggetto interessato può presentare domanda di contribuzione con le stesse modalità previste dall'art. 5.

2. Per l'ammissione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

3. Le presenti richieste di contribuzioni debbono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, o attività.

4. E' fatto divieto alla stessa Associazione di essere ammessa a contribuzione con le modalità di cui al presente articolo, per due volte consecutive, nello stesso anno.

Art. 8

Contribuzioni per attività o servizi aventi particolare rilevanza per l'interesse pubblico

1. La Giunta Comunale può disporre, previa richiesta, l'attribuzione di contribuzioni a favore di enti privati ed associazioni che organizzano e gestiscono con continuità ed in forma strutturata attività o servizi di rilevante interesse pubblico in ambito sociale, assistenziale ed educativo.
2. Le domande dovranno essere presentate alla Giunta comunale corredate dalla indicazione dei settori di intervento, dalla descrizione delle attività svolte e dall'entità del contributo richiesto.
3. La concessione dei contributi e degli ulteriori vantaggi economici, di cui al presente articolo, è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura dell'attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiori ai quattro anni.
4. Il contributo viene erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione delle attività e dei servizi.

Art. 9

Disposizioni semplificative relative alle ONLUS

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate, in via ordinaria, dal presentare copia dell'atto costitutivo e bilanci relativi alla propria attività, potendosi avvalere in tal caso della facoltà di autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968 e dal D.P.R. n. 403/98, e fatta salva la possibilità per il Comune di effettuare i necessari controlli.

Capo III

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 10

Soggetti beneficiari di vantaggi economici

Possono beneficiare di vantaggi economici, a seguito di espressa e motivata richiesta:

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

Art.11

Scopo della concessione di vantaggi economici

1. La concessione di vantaggi economici è finalizzata esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 12

Natura del vantaggio economico

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- a) al godimento di un bene comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata;
- b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
- c) concessione di "patrocini" e "collaborazioni" senza concessioni in denaro.

Art. 13

Procedura per il godimento di un bene comunale o fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. Il godimento di un bene comunale e la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposta con apposito provvedimento del competente responsabile.

Art. 14

Utilizzo Sale e/o altre strutture comunali

1. Le sale e/o altre strutture comunali sono destinate prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale, culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
2. L'utilizzo delle sale e/o strutture comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune.
Tali beni sono riservati in via prioritaria ad iniziative organizzate dallo stesso Comune, con precedenza rispetto ad eventuale concessione a terzi siano esse associazioni o privati cittadini.
3. Qualora in riferimento all'attività o manifestazione venga concesso il Patrocinio del Comune, la sala e/o struttura nella quale si svolge la manifestazione viene concessa alle condizioni economiche, anche agevolate, previste nella deliberazione di Giunta relativa alle tariffe d'uso.
4. Qualora ve ne sia la disponibilità, l'utilizzo delle sale può essere concesso a pagamento, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta, a soggetti, enti e associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi, purché compatibili con la natura e destinazione degli spazi.
5. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo delle sale comunali o di altre strutture alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Art. 15

Modalità di utilizzo

1. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle sale, agli arredi e agli impianti, oltre che al risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione.
2. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato.
3. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal comma 5 dell'art.14 costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa.